ALLEGATO C

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG 8412301265

TRA

L'Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi (di seguito utilizzatore) con sede legale

in Ravenna Piazza del Popolo n. 1 – codice fiscale										
<u>E</u>										
autorizzata ai sensi del D.Lgs. 276/2003 ed in possesso dell'autorizzazione(estremi dell'autorizzazione).										
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 276/2003 mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.										
Il presente contratto viene stipulato per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n										
E' esclusa ogni proroga tacita del contratto. Il personale verrà adibito alle mansioni proprie della categoria e della posizione economica di appartenenza e svolgerà la propria attività lavorativa presso le unità locali dell'Azienda site sul territorio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. La/e sede/i di prima assegnazione è										
La sedi di lavoro potrà essere variata a seguito di comunicazione delsenza che questo comporti variazione contrattuale. L'orario di lavoro sarà diore settimanali e sarà articolato nel seguente modo:										
Il prestatore di lavoro temporaneo si dovrà attenere a tutte le disposizioni previste nel regolamento dell'orario di servizio adottato dall'utilizzatore.										

L'orario di lavoro potrà essere variato a seguito di comunicazione del DEC competente senza che questo comporti variazione contrattuale.

ART. 2 REQUISITI DEL PERSONALE

•	re, in relaz	dall'utilizzatore ione alle compet			_						
Gli/lo operatore/i forniti dall'impresa aggiudicataria dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e delle seguenti caratteristiche professionali:											
											•

ART. 3 DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE

Il prestatore di lavoro temporaneo, così come previsto dal D.Lgs 81/2015, per tutta la durata del contratto, ha diritto ad un trattamento economico e normativo pari a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'utilizzatore.

Il lavoratore temporaneo fruisce altresì di tutti i servizi di cui godono i lavoratori dipendenti dell'articolazione organizzativa cui è assegnato (buoni pasto), fatta eccezione per quelli riconosciuti per effetto dell'iscrizione ad associazioni o conseguenti all'anzianità di servizio.

Quanto necessario all'espletamento delle mansioni verrà fornito al lavoratore dall'utilizzatore, compreso il cartellino per la rilevazione degli orari di entrata e uscita.

Il lavoratore, per contro, ha l'obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l'orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.

Il prestatore di lavoro temporaneo resta dipendente del somministratore ma risponde in termini organizzativi, produttivi e gerarchici, all'utilizzatore, che dunque ne dirige e controlla la prestazione lavorativa.

Il lavoratore temporaneo ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali, e successive modifiche ed integrazioni. A tutti i dipendenti spettano inoltre 4 giornate di riposo (festività soppresse) da fruire nell'anno solare ai sensi della Legge 937/77.

L'attività del lavoratore presso l'utilizzatore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

Al prestatore di lavoro temporaneo si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Regioni Autonomie Locali, nonché i regolamenti aziendali contenti disposizioni relative alle prestazioni lavorative (a titolo esemplificativo, regolamento del Servizio Mensa e dei buoni pasto in favore del personale dipendente, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n 62 del 16.04.2013).

ART. 4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Il presente contratto è disciplinato delle disposizioni contenute nel CDO, che pur non materialmente allegato si ritiene integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale.

ART. 5 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia:

- atti di gara;

- Offerta tecnica ed offerta economica;
- D.Lgs. 81/2015;
- Legge 14/2/2003 n. 30 e D.Lgs. 276/2003;
- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi al personale dipendente;
- disposizione previste dalla legga 12/3/1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
- disposizioni in materia di previdenza e assicurazione dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di tasse e contributi;
- disposizioni antimafia;
- Codice Civile;
- C.C.N.L. Applicabili.

ART. 6 - CLAUSOLE CONTRATTUALI APPROVATE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'aggiudicatario si impegna ad accettare incondizionatamente ed a sottoscrivere espressamente gli artt. 1-2-3-4-5 e 6 del presente contratto.

ART. 7 - ALLEGATI

Modulo rischi specifici.

Ravenna, li Letto, approvato e sottoscritto.

per il Somministratore F.to digitalmente per l'Utilizzatore Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi F.to digitalmente